

Codice A1604A

D.D. 7 aprile 2016, n. 119

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "Olmo" - codice univoco TO-P-05744 e "Morelli" - codice univoco TO-P-05543, ubicati nel Comune di Gravere (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Gravere (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 16 dicembre 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 254/2015 del 16 dicembre 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "*Olmo*" – codice univoco TO-P-05744 e "*Morelli*" – codice univoco TO-P-05543, ubicati rispettivamente nella particella catastale n. 1387 del foglio di mappa n. 5 e nella particella catastale n. 1511 del foglio di mappa n. 6, censiti al C.T. del medesimo Comune di Gravere.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note del 10 marzo 2014 e del 26 novembre 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "*Olmo*" è localizzato nella periferia Est del concentrico comunale, immediatamente a valle della frazione Olmo; il pozzo "*Morelli*" è ubicato invece immediatamente a valle della frazione Morelli, in un settore nella periferia Nord-Est del concentrico comunale, lungo la S.S. 24 – Strada Statale del Monginevro. Sono stati realizzati nell'ambito del conoide del Torrente Gelassa, affluente in destra della Dora Riparia; questo settore risulta costituito da una potente serie di depositi sciolti di origine alluvionale, poggianti sul substrato roccioso in posto, i quali ospitano un acquifero a superficie libera. I due pozzi di cui sopra sono così completati:

- "*Olmo*" (TO-P-05744), profondo 43,00 metri, con la prima finestratura a partire da -18,00 metri dal piano-campagna;
- "*Morelli*" (TO-P-05543), profondo 28,00 metri, con la prima finestratura a partire da -18,00 metri dal piano-campagna.

Entrambi sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente da un acquifero superficiale impostato nell'ambito dell'area omogenea classificata come "*Area M – Sottoarea MB*" – caratterizzata dall'assenza di sistemi acquiferi profondi significativi a livello regionale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, agricole e di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 1296 mc/g per il pozzo "*Olmo*" – codice univoco TO-P-05744 – e a 1080 mc/g per il pozzo "*Morelli*" – codice univoco TO-P-05543 – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai due pozzi.

In relazione all'elevata conducibilità idraulica dei materiali costituenti il mezzo saturo – tipica di un ambiente deposizionale ad alta energia quale il conoide del Torrente Gelassa ed all'elevato

gradiente idraulico, proprio di una falda freatica di versante alpino – il criterio cronologico non è applicabile, in relazione alla vulnerabilità della risorsa, in quanto determinerebbe un'area di salvaguardia di estensione largamente superiore all'estensione dell'acquifero. Anche il ricorso al semplice criterio geometrico determinerebbe l'estensione dell'area di salvaguardia oltre i limiti dell'acquifero alluvionale definiti in sede di studio idrogeologico.

Pertanto, condivisa con gli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione, la soluzione tecnicamente più sostenibile è stata identificata nell'applicazione "ibrida" del criterio geometrico con il criterio idrogeologico; laddove i limiti dell'acquifero alluvionale (contatto con la roccia incassante) intersecano lateralmente i 200 metri, si è applicato il criterio idrogeologico per la delimitazione delle zone di rispetto ristrette.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale ed un'estensione a monte pari a 200 metri per entrambi i pozzi mediante l'applicazione del criterio geometrico; lateralmente invece la perimetrazione che ne è derivata è una via di mezzo tra la geologia, la geomorfologia, l'idrogeologia locale ed il risultato della simulazione modellistica e per tale motivo le zone di rispetto sono state fatte terminare in corrispondenza del contatto tra il substrato roccioso affiorante e sub-affiorante e i depositi alluvionali che delimitano l'acquifero;
- zona di rispetto allargata pozzo "Morelli", di forma poligonale ed un'estensione a monte fino all'inizio della zona di rispetto ristretta del pozzo "Olmo";
- zona di rispetto allargata pozzo "Olmo", di forma poligonale ed un'estensione a monte derivante dalla geomorfologia e dall'idrogeologia locale e dal risultato della simulazione modellistica.

Entrambe le zone sono state fatte terminare lateralmente in corrispondenza del contatto tra il substrato roccioso affiorante e sub-affiorante e i depositi alluvionali che delimitano l'acquifero.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Appendice 1 – Comune di Graverè – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Olmo e Morelli – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia di pozzi – Base cartografica catastale alla scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di Graverè (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 2 aprile 2014, con le note del 6 maggio 2014 e del 17 giugno 2015 ha comunicato di aver preso atto dello studio presentato segnalando, tuttavia, alcune osservazioni in merito all'estensione dell'area di salvaguardia proposta, ritenuta eccessiva e a breve non più necessaria in considerazione della futura entrata in esercizio dell'acquedotto di valle.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 2 maggio 2014, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata sottolineando che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente sia alle opere di captazione sia presso il concentrico afferente rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 28 maggio 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- la verifica degli impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio degli insediamenti abitativi non allacciati alla pubblica fognatura ricadenti all'interno dell'area proposta, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori della stessa area;
- la verifica che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area proposta siano collettati e che la fognatura esistente sia realizzata con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
- la verifica delle eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle eventuali cisterne presenti nell'area di salvaguardia o la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose; nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti all'interno della medesima area, si preveda, da parte del Comune di Gravere, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- è necessario prevedere azioni di monitoraggio mediante video ispezione dei manufatti dei tratti di fognatura ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia ed un protocollo di verifiche e manutenzione degli stessi manufatti da ripetersi con cadenza almeno biennale;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità, nei parcheggi pubblici e privati e nei piazzali destinati al deposito di materiali inerti e mezzi ricadenti all'interno dell'area proposta; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- le eventuali attività agricole dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità intrinseca delle risorse idriche sotterranee captate.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 275-125410 del 3 maggio 2004 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Gravere alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi "Olmo" – codice univoco TO-P-05744 (portata massima pari a 15,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 254.223,00 metri cubi) e "Morelli" – codice univoco TO-P-05543 (portata massima pari a 10,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 254.223,00 metri cubi), ubicati nel medesimo Comune di Gravere.

Successivamente, con la determinazione n. 495-30265 del 23 agosto 2011, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità

dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Gravere.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52, in data 31 dicembre 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi "Olmo" – codice univoco TO-P-05744 e "Morelli" – codice univoco TO-P-05543, ubicati nel Comune di Gravere (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargata;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, agricole e di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia. La gestione agricola per la Classe 1 prevede nella zona di rispetto ristretta il divieto all'uso di prodotti fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargata i trattamenti fitosanitari devono essere effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento CE n. 834/2007 relativo al metodo di produzione biologica.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 275-125410 del 3 maggio 2004 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Gravere alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi "Olmo" – codice univoco TO-P-05744 (portata massima pari a 15,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 254.223,00 metri cubi) e "Morelli" – codice univoco TO-P-05543 (portata massima pari a 10,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 254.223,00 metri cubi), ubicati nel medesimo Comune di Gravere;

vista la successiva determinazione n. 495-30265 del 23 agosto 2011 con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Gravere;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 2 maggio 2014 – prot. n. 47097\_/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 28 maggio 2014 – prot. n. 44248;

viste le note del Comune di Gravere (TO), in data 6 maggio 2014 – prot. n. 0001733 ed in data 17 giugno 2015 – prot. n. 0002550;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 254/2015, in data 16 dicembre 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 16 dicembre 2015 – prot. n. 0003757, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente  
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "Olmo" – codice univoco TO-P-05744 e "Morelli" – codice univoco TO-P-05543, ubicati nel Comune di Graverè (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Appendice 1 – Comune di Graverè – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Olmo e Morelli – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia di pozzi – Base cartografica catastale alla scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15,00 l/s per il pozzo "Olmo" – codice univoco TO-P-05744 e a 10,00 l/s per il pozzo "Morelli" – codice univoco TO-P-05543.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Per quanto concerne la gestione agricola dei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 1, nelle zone di rispetto ristrette è vietato il pascolamento, l'uso di fertilizzanti e l'uso di prodotti fitosanitari, mentre nelle zone di rispetto allargate la gestione dei fertilizzanti deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili e i trattamenti fitosanitari devono essere effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento CE n. 834/2007 relativo al metodo di produzione biologica. L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Graverè (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i

medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

– alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Grivere – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Grivere, affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
Arch. Paolo Mancin